356/1990; stabilisce che il Presidente sia nominato, come gli altri organi, con decreto ministeriale sentite le commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (art. 8, c. 1, d.lgs. n. 19/1998) e che del Consiglio di amministrazione facciano parte il Sindaco di Venezia (che assume la Vice presidenza della fondazione), nonché i Presidenti della Regione Veneto e della Provincia di Venezia, o loro delegati; prevede che la fondazione sia disciplinata dal decreto di trasformazione e, per quanto da questo non previsto, dal codice civile. Particolare interesse presenta poi l'individuazione delle disponibilità finanziarie con le quali la fondazione «La Biennale di Venezia» provvede ai suoi compiti: oltre ai redditi del patrimonio e ai contributi ordinari, pubblici e privati, sono menzionati i contributi pubblici straordinari, i contributi a titolo di sponsorizzazione di soggetti pubblici e privati, i proventi di gestione e le entrate da attività commerciale (art. 19). Da ciò si desume che finalità della riforma sia delineare un ente la cui esistenza non deriva esclusivamente da contribuzioni ordinarie bensì anche da entrate la cui realizzazione dipende, sostanzialmente, dalle capacità manageriali della fondazione nel realizzare le attività cui è preposta.

23. Segue - *Le istituzioni di assistenza e beneficenza*

La trasformazione in persona giuridica privata delle istituzioni di assistenza e beneficenza è stata regolata relativamente di recente, dal decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, ma può considerarsi avviata tempo prima, con la già citata sentenza della Corte costituzionale n. 396 del 1998, che era intervenuta sul regime di obbligatoria pubblicizzazione delle IPAB, già sorte da iniziative private *inter vivos* o *mortis causa* e disciplinate dalla legge n. 6972/1890. Nel ritenere costituzionalmente illegittimo il monopolio pubblico dell'assistenza per contrasto con l'articolo 38, ultimo comma, della Costituzione (e quindi l'art. 1 della l. n. 6972/1890), la Corte aveva ammesso che le IPAB potessero ridiventare persone giuridiche private perseguendo la via dell'accertamento giudiziale o della trasformazione in via amministrativa con il riconoscimento da parte dell'autorità statale o regionale[244].

[244] Già precedentemente Cons. Stato, Sez. IV, 16.5.1985, n. 189, aveva ritenuto